

MARTIN LINTNER

La relazione tra diritti di libertà individuale e bene comune: riflessioni etiche in seguito alla crisi di Covid-19

Le misure per contenere la diffusione del Covid-19 hanno intaccato profondamente i diritti e le libertà dei cittadini. Le giustificazioni fornite per queste misure sono state principalmente due: da un lato la tutela della salute dei cittadini e dall'altro la garanzia che attraverso un'efficace riduzione dell'elevato numero atteso di malati il sistema sanitario continuasse a funzionare. In un primo momento la popolazione ha in larga misura accettato le severe misure di *lockdown*. Questo ampio consenso sociale e politico è tuttavia calato sensibilmente dopo circa 4 o 5 settimane e le richieste di allentamento delle restrizioni si sono fatte più forti man mano che le conseguenze negative di queste misure sono diventate più evidenti, soprattutto sul piano economico, ma non solo. Nel presente saggio si vuole avviare una discussione dal punto di vista etico, non giuridico, su come possano essere giudicate le massicce limitazioni dei diritti e delle libertà dei cittadini e in quale ordine di discorso inserirle.

1. Due approcci del modo di concepire la libertà

Si possono distinguere essenzialmente due diversi approcci alla comprensione del diritto fondamentale alla libertà e di conseguenza all'interpretazione dei diritti e

delle libertà stesse. La prima concezione si basa sul concetto di autonomia di Immanuel Kant e intende la libertà come autoreferenza del soggetto morale. Questo significa che un essere umano è libero solo quando può agire in base a ciò che grazie alla ragione ritiene essere buono e giusto. La libertà si realizza in questo senso essenzialmente nell'orientamento della volontà e dell'agire secondo i principi morali. Una delle formule dell'imperativo categorico di Kant è: «Agisci soltanto secondo quella massima che, al tempo stesso, puoi volere che divenga una legge universale».¹ Con il principio di universalizzazione diventa evidente che secondo Kant la questione di come il mio agire si ripercuote sugli altri ovvero cosa succederebbe se anche altri agissero in base alla mia stessa massima rappresenta un correttivo fondamentale del mio agire.

Diversamente si è sviluppato soprattutto nel mondo anglosassone un modo di intendere la libertà che implica la realizzazione della libertà non tanto come un orientamento universalizzante della libera volontà secondo principi morali, ma piuttosto nella realizzazione della volontà individuale a patto che non vengano intaccati i diritti di terzi. In questa concezione le limitazioni dei diritti di libertà individuale vengono visti come moralmente legittimi solo se ciò risulta indispensabile alla tutela dei diritti di terzi o se queste limitazioni sono ragionevolmente proporzionate alla tutela del bene comune. Quanto più pesantemente si interviene sui diritti e sulle libertà tanto più importanti devono essere i motivi di tale intervento. Al contrario la tutela del bene comune come legittimazione per la limitazione dei diritti e delle libertà individuali acquisisce tanto più peso quanto più il pericolo per il bene

¹ I. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, in *Scritti morali*, traduzione di Pietro Chiodi, UTET, Torino 1995, p. 79.

comune limiterebbe dal canto suo l'esercizio dei diritti e delle libertà individuali.²

2. Valutazione etica delle limitazioni del Covid-19

È già stato detto che le misure legislative sono state giustificate in primo luogo con la tutela della salute dei cittadini così come per continuare a garantire il corretto funzionamento del sistema sanitario.³ La prima motivazione mira soprattutto alla tutela delle cosiddette categorie a rischio, persone anziane e pazienti con malattie pregresse che a causa di un sistema immunitario indebolito sono particolarmente soggette a un'infezione e a un decorso grave del Covid-19.⁴ Poiché il virus da un punto di vista virologico è in grado di sopravvivere solo all'interno di un essere umano e di conseguenza la sua trasmissione può avvenire solo direttamente, cioè attraverso il contatto diretto tra essere umano e essere umano, la prevenzione più efficace di nuove infezioni è ridurre il più possibile i contatti evitando la vicinanza fisica. Tuttavia qui non si tratta della tutela delle persone di fronte alla minaccia di un'imminente lesione dei loro diritti di libertà, così che in questo caso le limitazioni generali dei diritti e delle libertà dei cittadini non possono essere giustificate con la motivazione di voler direttamente tutelare terzi dalle lesioni dei loro diritti di libertà. Da un punto di vista etico qui entra in gioco un

² Cfr. *Dichiarazione universale dei diritti umani* dell'ONU (1948), art. 29 § 2.

³ A questo punto non ci si occuperà in modo dettagliato del presupposto fondamentale che anche dal punto di vista etico tutte le misure possono essere considerate legittime solo a condizione che le norme giuridiche vengano rispettate scrupolosamente, sia nel momento della delibera che in quello dell'attuazione delle misure.

⁴ Tuttavia si è visto che anche persone non appartenenti a questi gruppi a rischio sono state contagiate e hanno avuto un decorso grave della malattia, in alcuni casi anche mortale.

tratto fondamentale della concezione di libertà kantiana, secondo cui l'esercizio della libertà va giudicato anche in base alle conseguenze che ha sugli altri e alla misura in cui segue determinati principi morali fondamentali, in questo caso per esempio il principio della solidarietà inteso come responsabilità che ogni cittadino ha verso ogni altro cittadino così come per il bene comune.

Il secondo argomento mira al benessere generale nel senso della tutela del sistema sanitario. Anche in un periodo di crisi bisogna continuare a garantire un'assistenza adeguata ai malati. In situazioni con un inaspettato alto numero di pazienti e contemporaneamente risorse sanitarie limitate che non rendono possibile un trattamento adeguato di tutti i pazienti si deve, oltre che evitare nuove infezioni, distribuire le risorse in modo che possano essere aiutati in modo efficiente il più alto numero possibile di malati. Questo vuol dire che, in condizioni eccezionali, non è più possibile fornire al singolo paziente la terapia migliore e con il più alto grado di successo perché devono essere prese in considerazione e garantite sia le esigenze terapeutiche di tutti i pazienti che il buon funzionamento del sistema sanitario nel suo insieme.⁵ Nel concreto queste richieste hanno avuto per esempio come conseguenza che non sono state effettuate o sono state rinviate le cure non urgenti e negli ospedali è stato fatto tutto il possibile per aumentare le capacità di trattamento dei pazienti affetti da Covid-19.⁶ In questo caso quindi non sono solo stati

⁵ Per il problema etico della medicina del *triage* vedi M.M. Lintner, *Cure e terapie nell'emergenza*, in «Il Regno. Documenti», 65 (2020), pp. 317-320.

⁶ Vedi per es. SIAARTI, *Raccomandazioni di etica clinica per l'ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili*, 06.03.2020, online: https://www.consultadibioetica.org/wp-content/uploads/2020/03/3_SIAARTI-Covid19-Raccomandazioni-di-etica-clinica.pdf (accesso 07.06.2020).

limitati i diritti generali di libertà dei cittadini, ma anche il diritto di determinati gruppi di pazienti – nel caso concreto dei pazienti non affetti da Covid-19 – alle migliori e più immediate cure mediche possibili.

2.1 Confini etici nella limitazione dei diritti e delle libertà

In riferimento alla tutela della dignità e dei diritti di una persona è importante fare una distinzione. Sostenere che non può essere fatto nulla che leda direttamente la dignità e i diritti fondamentali di una persona significa che, per tutelare la dignità e i diritti fondamentali di una persona, non può quindi neanche essere presa in considerazione una misura che lederebbe la dignità e i diritti fondamentali di un'altra persona. In altre parole, non si può tutelare la dignità e i diritti fondamentali di una persona al prezzo di ledere la dignità e i diritti fondamentali di un'altra persona. Da questo diritto alla non lesione al contrario non deriva la pretesa che l'altro o la società debbano fare tutto il possibile per tutelare attivamente i diritti fondamentali di ogni singola persona. Il teologo morale tedesco Eberhard Schockenhoff distingue tra un'interpretazione dei diritti fondamentali di tipo protettiva-difensiva e una che implica sostegno e aiuto. Egli sottolinea che il diritto al sostegno positivo non è illimitato, ma anzi deve essere soppesato tenendo conto di altri interessi legittimi.⁷ A questo punto il principio della solidarietà assume un ruolo preponderante, in una duplice direzione: da un lato nei confronti di coloro che devono essere sostenuti positivamente affinché possano sviluppare i loro diritti, dall'altro

⁷ E. Schockenhoff (intervista con), *Leben nicht gegeneinander aufrechnen*, 30.04.2020, online: <https://www.domradio.de/themen/ethik-und-moral/2020-04-30/leben-nicht-gegeneinander-aufrechnen-theologe-schockenhoff-zu-abwaegungen-von-grundrechten> (accesso 20.06.2020).

lato però anche verso la solidarietà di queste persone nei confronti degli altri e della società.

Per concretizzare il tutto nel contesto delle misure prese per il Covid-19: la società era richiamata al dovere di prendere misure per la tutela dei gruppi a rischio e ciò comprende che nessuna persona possa essere esposta intenzionalmente al rischio di un'infezione. Al contrario tuttavia ciò non significa che la società debba fare tutto il possibile immaginabile per proteggere queste persone. Il consenso intorno alle strette misure sono da intendere quindi anche come una prestazione di solidarietà della popolazione in generale nei confronti di coloro che potenzialmente erano a rischio. Al contrario ci si può aspettare dalle persone che appartengono a un gruppo a rischio che, dal canto loro, facciano tutto il possibile per proteggersi dall'infezione, fermamente, e non solo nel senso dell'autotutela ma anche nel senso della solidarietà nei confronti della società. Quanto più le misure duravano a lungo e si delineavano le loro conseguenze dannose e negative tanto più ciò diveniva evidente. È già stato accennato che il consenso generale intorno alle rigide misure prese ha iniziato a sgretolarsi nel momento in cui sono diventate evidenti le loro conseguenze negative.

Quali sono queste conseguenze negative? A titolo di esempio, senza la pretesa di completezza, ne elenchiamo solo alcune: la conseguenza più grave si delinea sul piano economico, compresi il problema della perdita di posti di lavoro e il fallimento di piccole e medie imprese. Oltre a queste conseguenze economiche negative immediate che acquiscono le diseguaglianze sociali e possono condurre a nuove tensioni sociali ci sono delle conseguenze negative che non possono essere misurate direttamente a livello economico. L'isolamento sociale e le restrizioni alle uscite durate diverse settimane hanno portato a un aumento della violenza domestica, hanno avuto ripercussioni negative

sulla formazione scolastica di bambini e adolescenti e per molte persone hanno condotto a un aggravio delle proprie condizioni psichiche. In particolare nelle persone che già vivevano un disagio psichico vi è stato un peggioramento del loro stato mentale. Le rigide misure e gli accessi limitati ai servizi sanitari negli studi medici, nelle cliniche e negli ospedali hanno portato inoltre a un peggioramento dell'assistenza a persone con una patologia di base già preesistente o a un'assistenza insufficiente a persone che in questo periodo si sono ammalate o che hanno avuto delle complicazioni per la salute che non erano dovute al Covid-19. Concentrandosi sul trattamento di pazienti affetti da Covid-19 i pazienti con altre patologie non sono più stati assistiti in modo ottimale. Le rigide misure hanno avuto ripercussioni in particolar modo sulle persone anziane, come nelle case di cura e di riposo. Sono state osservate diverse conseguenze, da stati d'animo depressivi e disorientamento fino all'accelerazione della demenza o alla diminuzione delle capacità cognitive.

2.2 La questione della proporzionalità e il principio della giustizia

In questo quadro è comprensibile e legittimo il fatto che più le misure si protraevano nel tempo e più la critica ad esse aumentava. All'argomento che l'allentamento delle misure non poteva essere applicato se non al prezzo della messa in pericolo dei gruppi a rischio bisogna rispondere dal punto di vista etico con la distinzione fatta sopra. Il principio della dignità umana implica che la vita non può essere controbilanciata con la vita, vale a dire: io non posso salvare una vita al prezzo di un'altra vita. Ma vuol dire anche che la salvaguardia di una vita umana non può avvenire al prezzo della messa in pericolo delle altre vite umane, la tutela della salute di un paziente al prezzo del venir

meno dell'assistenza sanitaria ad altri pazienti. Bisogna quindi porsi la domanda della proporzionalità delle misure, soprattutto in considerazione delle loro conseguenze negative sia a breve sia a lungo termine. Un principio etico fondamentale afferma che una misura non può avere come conseguenza maggiori problemi di quelli che cerca di risolvere. Controllare in modo capillare la proporzionalità delle misure mentre se ne delineano gli sviluppi attiene anche al principio di giustizia. Nella discussione riguardo al *triage*, riguardo a quali pazienti debbano avere la priorità nel trattamento in terapia intensiva è stato sottolineato dal punto di vista etico che deve essere evitata la discriminazione di determinati gruppi, per esempio in base a un limite di età.⁸ Piuttosto dovrebbe essere determinante per la decisione medica il quadro clinico generale di un paziente così come le possibilità di successo di una terapia, nonché – in caso di scarsità di risorse – le giustificate esigenze dal punto di vista medico di altri pazienti. A posteriori bisogna quindi esaminare in modo critico la concentrazione sui pazienti affetti da Covid-19 e analizzare se non abbia rappresentato una discriminazione di altri pazienti. Nella valutazione della proporzionalità delle misure prese nonché in base al principio di giustizia bisogna inoltre tenere conto che non si deve prendere in considerazione solo il bene 'salute', ma anche altri beni e aspetti sociali, economici e politici che sono indispensabili per la tutela del bene comune e del bene delle singole persone.

3. Osservazione finale

La nostra società non era preparata a una crisi sanitaria delle dimensioni della pandemia di Covid-19. Doveva-

⁸ Vedi Lintner, *Cure e terapie nell'emergenza* (op. cit.).

no essere prese delle misure in brevissimo tempo. Con il senno di poi si è visto che sono state sì efficaci nel contenimento della pandemia, ma che hanno avuto anche conseguenze negative sul piano personale, sociale ed economico e che avranno ripercussioni profondamente negative sulla qualità della vita di molte persone. Dalla crisi si può quindi trarre l'insegnamento che le misure devono essere analizzate tempestivamente per quanto concerne la loro proporzionalità e che i principi di solidarietà e di giustizia sono correttivi necessari per evitare la discriminazione di determinati gruppi di persone.

Allo stesso tempo le esperienze accumulate durante la pandemia di Covid-19 possono essere un modo per valutare in che misura e a quali condizioni si possano eticamente legittimare e possano godere di consenso sociale le limitazioni ai diritti di libertà individuale, anche in riferimento alla tutela di beni di interesse pubblico, come per esempio nell'ambito della tutela ambientale e del cambiamento climatico, sempre nel segno della solidarietà e della giustizia che sono principi etici fondamentali che orientano l'esercizio della libertà individuale e possono incidere sui diritti di libertà dei singoli cittadini.

Martin M. Lintner è professore di teologia morale allo Studio Filosofico-Teologico Accademico di Brixen-Bressanone

ETICA, PER UN TEMPO INEDITO

UNA RICERCA DELL'ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA PER LO STUDIO DELLA MORALE

a cura di Pier Davide Guenzi

VP VITA E PENSIERO

© 2020 Vita e Pensiero – Largo Gemelli 1 – 20123 Milano

www.vitaepensiero.it

ISBN edizione digitale (formato PDF): 978-88-343-4336-4

In copertina:

Andrew Wyeth, *Wind from the Sea* (1947), tempera su faesite,
Washington, National Gallery of Art

Copertina di Andrea Musso

Questo e-book contiene materiale protetto da copyright e non può essere copiato, riprodotto, trasferito, distribuito, noleggiato, licenziato o trasmesso in pubblico, o utilizzato in alcun altro modo ad eccezione di quanto è stato autorizzato dall'editore, ai termini e alle condizioni alle quali è stato acquistato, o da quanto esplicitamente previsto dalla legge applicabile. Qualsiasi distribuzione o fruizione non autorizzata di questo testo così come l'alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti costituisce una violazione dei diritti dell'editore e dell'autore e sarà sanzionata civilmente e penalmente secondo quanto previsto dalla Legge 633/1941 e successive modifiche.